

Gara “progettazione discarica Saturnia”: risposte ai quesiti al 20/1/2015

Quesito:

In riferimento alla gara di cui all’oggetto con la presente siamo a chiedere conferma sulla possibilità di compilare i modelli G ed H come da allegati.

Sostanzialmente la capogruppo mandataria possiede il 100 % dei requisiti speciali di gara, ciò nonostante si ritiene opportuno costituire un RTP per disporre di gruppo di progettazione più ampio.

Nel modello G e Modello H non abbiamo quindi necessità di riportare i servizi delle mandanti pertanto siamo a chiedere conferma sulla corretta compilazione di quanto allegato.

Risposta:

Si cita il parere di precontenzioso n. 115 del 6/6/2014 - rif. PREC 2/14/S d.lgs 163/06 Articoli 37, 46 - Codici 37.1, 46.1.1

Art. 37 D. Lgs. n. 163/06 - appalti di servizi - principio di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di qualificazione dei soggetti raggruppati- A seguito della novella introdotta dal D. L. n. 95 del 2012, l’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione sancito dal comma 13 dell’art. 37, rimane circoscritto ai soli appalti di lavori. Nell’ipotesi di appalti di servizi e forniture (nel caso di specie: servizi di progettazione), continua a trovare applicazione la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37, che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che **ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire**, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella legge di gara (cfr. anche AVCP Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012). Ne consegue l’illegittimità dell’esclusione del raggruppamento di professionisti che non ha assicurato la sostanziale corrispondenza, già in sede di offerta, tra quote di partecipazione e quote di esecuzione.

Pertanto i modelli “G” e “H” devono essere compilati comunque da tutti i componenti il RTP al fine di qualificarsi per la parte di prestazione che intende eseguire.

Quesito:

relativamente alla gara in oggetto (Cod. CIG 601404963B – CUP C48I14000040005), si inviano le seguenti richieste di chiarimenti / quesiti:

1. Si richiede chiarimento in merito alla tipologia e alla quantità di rifiuti attualmente abbancati e oggetto di messa in sicurezza permanente (a pag. 7 del documento preliminare si parla di 8.000 t di rifiuti mentre a pag. 9 si parla di 50.000 m3 di ceneri di carbone)
2. La volumetria valutata in 700.000 m3 è stata considerata al netto o al lordo della volumetria determinata dall’occupazione dei rifiuti oggetto di messa in sicurezza permanente?

3. La proposta migliorativa che prevede l'incremento della volumetria può comportare dei costi che però vengono compensati da maggiori ricavi?

4. Relativamente al pagamento degli oneri sul sistema AVCpass, si segnala che non pare possibile accedere all'area di Riscossione Tributi inserendo nel sistema il codice CIG riportato sui documenti di gara (601404963B) . Inserendo tale CIG appare il seguente messaggio:

“[50002] Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante.”

Possono essere forniti chiarimenti in tal senso?

Risposta:

1. Nella seconda metà degli anni '80 era stata attivata una discarica per rifiuti solidi urbani in regime di emergenza e tale deposito è valutato in 8.000 tonn. Successivamente (delibera di autorizzazione alla gestione delle Regione Liguria.. nr. 3944 del 14/8/1992) si ebbe il conferimento di circa 50.000 mc di cenere di carbone.

2. Sì, la volumetria di 700.000 mc è al netto dei rifiuti in sito.

3. No

4. Il CIG è stato perfezionato e pertanto non dovrebbero esserci impedimenti al pagamento

Quesito:

In relazione all'oggetto si chiede per quale motivo al punto 5.3 del Disciplinare di Gara non siano stati inseriti tra i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla Gara quelli previsti all'art. 263 comma 1 lettera a) e lettera d) del DPR 207/2010.

Risposta:

La Stazione Appaltante, ha ritenuto non richiedere, a comprova della **capacità economico-finanziaria** il fatturato globale per servizi secondo le seguenti considerazioni:

- L' art. 1, comma 2, del D.L. n. 95/2012, ha stabilito che “ i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e le medie imprese. Sono pertanto illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale”.
- In sede di conversione in legge del predetto D.L., le disposizioni di cui sopra sono state più correttamente inserite nel D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici). Infatti, all' art. 2, comma 1-bis, del D.lgs. n. 163/2006, è stato aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese” e all' art. 41, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 è stato aggiunto, alla fine, il seguente periodo. “Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale”

Più specificamente per il settore dei servizi di ingegneria: l'articolo 94 del Dlgs. 163 prevede che il regolamento attuativo stabilisca i requisiti di partecipazione e qualificazione dei progettisti. In attuazione di questa previsione l'articolo 263 del regolamento (Dpr 207/2010), al comma 1, lettera a), indica tra requisiti economico finanziari che le stazioni appaltanti richiedono ai fini della partecipazione alle gare il fatturato

globale per servizi di ingegneria, relativo all'ultimo quinquennio, che può essere determinato in una misura variabile tra due quattro volte l'importo a base d'asta. A una prima lettura, questa previsione sembrerebbe confliggente con la nuova disposizione introdotta all'articolo 41. Ma in coerenza con il principio della gerarchia delle fonti, si ritiene che la disposizione contenuta nel comma 1, lettera a) dell'articolo 263 del Dpr 207/2010 non sia più applicabile e che quindi gli enti appaltanti, nel definire i requisiti di qualificazione per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria, non possano più fare riferimento al fatturato globale dell'ultimo quinquennio, ancorché relativo specificamente ai servizi di ingegneria.

La Stazione Appaltante, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha ritenuto di non richiedere, a comprova della **capacità tecnico-professionale**, il possesso del requisito di cui all'art. 263, c. 1, lett. d), del DPR 207/2010 e ciò conformemente a quanto disposto *dall'art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m dove al comma 1)

" Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità e dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:"

ed al comma 2) "La stazione Appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati* o dimostrati.

E, appunto, la Stazione Appaltante ha ritenuto di non scegliere, fra i vari modi possibili, quello indicato alla lettera a) e g) del suddetto art. 42, c. 1, del D.Lgs. 163/2006, come poi disciplinato regolarmente all'art. 263, c. 1, lett. d), del DPR 207/2010 e s.m

Quesito:

In merito al punto 5.3 lett. a) e b) del disciplinare di gara, data la lettura congiunta che deve essere effettuata della legge 143/1949 e del D.M. del 18/11/1971, e in particolare dalla lettura dell' allegato al D.M. 31/10/2013, nominato "Tabella Z-1 categorie delle opere - parametro del grado di complessità - classificazione dei servizi e corrispondenze", chiediamo di confermare l'equivalenza della categoria IB.04 con la categoria III.

Risposta:

Si conferma l'equivalenza della categoria IB04 con la categoria III relativa al D.M. 18/11/1971 che decreta le prestazioni professionali dei geologi.